

NotiziariO



DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

GennaioAprile 2025 n. 1



Cerimonia medaglie e neoiscritti (p. VIII)

INDICE

II

*Inaugurazione dell'anno Giudiziario 2025.
Intervento del Presidente del COA di Genova, Avv. Luigi Cocchi*

III

*Inaugurazione dell'anno Giudiziario Tributario 2025
Intervento del Prof. Avv. Antonio Lovisolo*

VI

L'Avvocato Roberto Cassinelli eletto Giudice della Corte Costituzionale

VII

*L'Avvocato Stefano Savi nuovo Presidente del COA di Genova
Giuliano Amato ospite del Consiglio dell'Ordine
Presentata a Genova la nuova Previdenza Forense*

VIII

Cerimonia per i settanta, sessanta e cinquant'anni di professione e consegna dei tesserini ai neoiscritti

NotiziariO

DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

N. 1 Gennaio - Aprile 2025 • Quadrimestrale • Reg. Trib. di Genova n. 3/97 • Stampa e Diffusione: De Ferrari Editore / Janua srls • Direttore responsabile: Fabrizio Deferrari • Redazione e Amministrazione: c/o Tribunale di Genova • Sped. in A.P. 70% filiale di Genova • Comitato di Redazione: Luigi Cocchi, Stefano Savi, Carlo Iavicoli, Federica Adorni, Alessandro Barca, Lorenzo Barabino, Simonetta Cocconi, Gabriella De Filippis e Alessandra Volpe

Inaugurazione dell'anno Giudiziario 2025

Intervento del Presidente del COA di Genova, Avv. Luigi Cocchi



Assolvo il compito di prendere la parola per conto degli Avv.ti del Distretto in questa Assemblea, che ha come scopo quello di rappresentare, secondo le opinioni dei soggetti chiamati a partecipare all'esercizio della giurisdizione, la situazione della giustizia nell'intero paese e nel distretto.

Il pensiero dell'Avvocatura rappresenta l'opinione di chi svolge costante attività coesenzialmente e indeclinabilmente funzionale all'esercizio della giurisdizione

affidata dalla Costituzione al potere giudiziario, che ha come essenziale la difesa dei diritti dei soggetti pubblici e privati, in particolare quella dei singoli cittadini.

Questo mio breve intervento si articola su alcuni ordini di considerazioni.

1. Il primo legato alla situazione generale del processo davanti al Giudice Ordinario nel nostro Paese;
2. il secondo sulle problematiche che non consentono allo stato il superamento delle note criticità;
3. La situazione della CA di Genova;
4. la posizione dell'Avvocatura;
5. le conclusioni.

1. Nell'intervento dello scorso anno avevo concentrato l'attenzione sulla cronica situazione di inefficacia del sistema giustizia e delle criticità dei tempi di risoluzione dei giudizi, inaccettabile nel panorama dei paesi dell'UE, che limitano sostanzialmente la realizzazione dei diritti dei singoli e comunque incidono oggettivamente sulla credibilità del paese.

L'anno che è trascorso appare significativo perché è stato quello di entrata in vigore delle riforme dell'ordinamento giudiziario, del processo civile e del processo penale legate alla attuazione del PNRR.

Si è peraltro dovuto constatare, come risulta dall'ultimo aggiornamento ministeriale (pubblicato il 18.12.2024) sul monitoraggio nazionale dell'andamento dei procedimenti civili e penali e dell'arretrato civile, che emergono un incremento delle pendenze civili ed un lieve regresso di quelle penali, risultati che appaiono dovuti a situazioni diverse (nel civile, in particolare, la situazione di arretrato e anche l'infunzionalità assoluta del giudice di pace).

Da tale riscontro pare che le riforme dei riti, accompagnate da misure strumentali non sufficienti, non siano idonee a riportare i tempi della giustizia in una situazione di efficienza e di effettività per la tempestiva e concreta realizzazione dei diritti dei cittadini.

2. Pur senza voler esprimere opinioni negative e definitive sulla incisività di dette riforme, si deve ribadire che il cambio di passo della giustizia non può che essere legato all'incremento delle risorse dedicate, non solo il numero dei magistrati e dei dipendenti che svolgono funzioni strumentali, ma anche ad una più dinamica ed efficiente gestione di dette risorse, in termini di efficacia di copertura dei posti vacanti e/o disponibili, di adozione di metodi organizzativi maggiormente adeguati ad assicurare l'efficienza del servizio.

Ciò tenuto conto che proprio dette tipologie di rimedi hanno

portato nel nostro paese la giustizia amministrativa a tempi di risoluzione delle controversie tali da allinearla ai migliori standards europei.

In carenza di dette determinazioni apparirebbero scarsamente incisivi anche altri strumenti, quali la digitalizzazione dei processi (che peraltro, come concretamente constatato, richiede un lungo tempo di messa a regime ed una adeguata alfabetizzazione digitale di tutti i soggetti che ne sono coinvolti), la istituzione dell'Ufficio del processo (che non pare aver inciso sui tempi dei processi e su quella di organizzazione degli uffici) ovvero il ricorso agli strumenti di deflazione che, rispetto ai loro esiti, si sono dimostrati di scarsa utilità per una effettiva degiurisdizionalizzazione delle controversie.

Gli unici veri rimedi appaiono essere l'adeguamento quantitativo delle risorse umane e strumentali, l'efficienza organizzativa complessivamente, l'adeguamento dei mezzi per ribilanciare l'offerta di giustizia alla domanda di giustizia che proviene dai cittadini.

Quanto sopra fermo restando, ad avviso della Avvocatura, la necessità di assicurare elementi coesenziali del processo, che deve svolgersi mediante interlocuzione diretta tra il giudice professionale, imparziale, soggetto solo alla legge tra questo e le parti attraverso un contraddittorio pieno.

3. La situazione del distretto della Corte d'Appello e dei Tribunali del circondario.

Le criticità sopra indicate ed in particolare non solo l'inadeguatezza dei ruoli, ma anche l'incapacità di procedere tempestivamente alla loro copertura, hanno costituito oggetto di costatazioni oggettive e realistiche, che l'Avvocatura ha condiviso con i dirigenti degli Uffici Giudiziari, e che ha fatto reiteratamente oggetto di segnalazioni anche per tramite del CNF al Ministro di Giustizia ed al CSM.

Resta il fatto che ancora oggi sia la Corte d'Appello sia i Tribunali del distretto sono costretti ad operare ad affrontare situazioni straordinarie (ad esempio i processi del Ponte ecc.) non disponendo di adeguate risorse, con conseguente adozione di soluzioni contingenti al fine di assicurare la continuità di tutte le attività.

Una segnalazione particolare non può non farsi con riguardo alla situazione dei Giudici di Pace (le cui competenze sono tra l'altro dalla riforma Cartabia ampliate) per la scoperta dei posti e per la pretesa del nostro legislatore di far applicazione al relativo processo di regole processuali "ordinarie", anziché predisporre un rito semplificato nella forma.

In tale non positivo quadro, la situazione della Corte di Appello di Genova, pur risentendo di dette croniche e strutturali criticità, appare meno sfavorevole rispetto a molti altri Distretti per le ragioni da sempre riconosciute dalla Avvocatura, non soltanto per la pronta azione dei capi degli uffici, ma anche per la correttezza e la disponibilità di tutti coloro che sono coinvolti nell'esercizio di detta delicata funzione.

Ciò non senza rinnovare peraltro la indispensabile esigenza della copertura dei posti vacanti, la cui copertura non consente il soddisfacimento delle esigenze emergenti.

Ma tale volontaristica ed apprezzabile capacità e la conferma del dialogo per il superamento di dette criticità non possono essere sufficienti per il necessario cambio di passo.

Qualcuno mi ha obiettato che le notazioni di cui sopra richiamano quelle storicamente sollevate dagli avvocati in questa occasione. Ma ritengo che, al di là della funzione propria di



questa Assemblea di monitoraggio della situazione della giustizia nell'anno decorso, dette notazioni siano particolarmente rilevanti in oggi in prossimità dell'entrata in vigore della riforma dell'ordine giudiziario e dei riti introdotta per la risoluzione delle criticità della giustizia e per verificarne l'efficacia.

4. In questo quadro l'Avvocatura - che attende e solleva da tempo la riforma della propria legge professionale per renderla adeguata alla disciplina degli altri paesi della UE ed a esigenze emergenti della società - che è peraltro stata e sempre sarà disponibile a cogliere le opportunità per il miglioramento del servizio della giustizia, rivendica con forza i principi che ne qualificano la propria funzione.

- La partecipazione ed il confronto diretto delle parti nel giudizio nella sua sede fisiologica (orale)
- la indeclinabilità senza alcuna compressione dei diritti della difesa all'interno del processo senza condizionamento alcuno e secondo i principi del giusto processo fondati sul dibattimento davanti ad un giudice autonomo professionale, indipendente e terzo dalle parti in posizione di effettiva e sostanziale parità.

5. Pure alla luce di tutte le criticità sopra indicate voglio concludere questo mio intervento con un invito a tutti alla positività ed alla speranza. La giustizia e l'esercizio della giurisdizione costituiscono una funzione essenziale dello stato di diritto.

Tralasciando in questa non pertinente sede temi, anche attuali, sui quali le posizioni sono notoriamente divergenti e nell'augurio del superamento di esse, è necessario che tutti i soggetti che ne sono coinvolti, anche prescindendo dagli interessi di cui essi sono portatori, siano disponibili ad un confronto aperto, leale e consapevole al fine di suggerire ai soggetti a cui sono affidati il potere legislativo ed il potere esecutivo i rimedi da adottare per migliorare il funzionamento della giurisdizione e assicurare la garanzia per i cittadini di una giustizia effettiva, efficace e tempestiva.

Il Presidente, Avv. Luigi Cocchi

Inaugurazione dell'anno Giudiziario Tributario 2024/5

Intervento del Prof. Avv. Antonio Lovisolo



Autorità, Signori e Signore, in tutti questi anni in cui ho avuto l'onore di svolgere analogha Relazione per conto dell'Ordine degli Avvocati di Genova, ho sempre fatto riferimento alla circostanza che cerimonie, come questa, ribadiscono la autonomia della giurisdizione tributaria, accanto a quella civile, penale, amministrativa e contabile.

Mi sembra che tale autonomia sia oramai acquisita anche perché si stanno celebrando, per la prima

volta, i concorsi per il reclutamento di giudici tributari di ruolo e professionali chiamati all'esercizio di tale funzione giurisdizionale.

Ciò premesso, è da rilevare che nel 2024 (e tutt'ora) il "set-tore" tributario (che non oso definire "sistema") è stato oggetto di grande "fermento" sia normativo (in relazione a prospettive di riforma tutt'ora in corso di completamento) che giurisprudenziale quasi a mo' di risposta soprattutto della Suprema Corte, in relazione alle iniziative normative recentemente poste in essere.

1. Su taluni recenti profili di riforma

Sotto il primo profilo (e cioè quanto alle riforme normative in fieri) si attende la definitiva approvazione della nuova disciplina sia dell'Iva che delle imposte sul reddito (tenuto conto che per questi ultimi tributi si dovrebbe essere in fase di avanzata redazione).

Certamente l'impegno del "legislatore tributario" - o meglio dei "gruppi tecnici" che procedono alla redazione dei relativi testi di riforma - è notevole e va rispettato.

Tuttavia ciò non esime da formulare alcune osservazioni anche critiche.

Al riguardo in questa sede - *ratione materiae* - fra i provvedimenti normativi già assunti, segnalo soprattutto (anche per l'altisonanza della sua intitolazione) il Testo unico della giustizia tributaria (D. Lvo 14 novembre 2024 n. 175) già pubblicato in G.U. ma destinato ad entrare in vigore il 1 gennaio 2026.

Si tratta chiaramente di un T.U. "compilativo" e di "coordinamento" nel quale sono riportate disposizioni già vigenti (prevalentemente recate dal D. Lvo n. 1992 n. 545 e 546 e successive modificazioni) con opportuna indicazione (nella "rubrica" di ciascuna norma) del testo normativo la cui previsione viene sostanzialmente riprodotta.

In tale T.U. le "disposizioni sul processo tributario" sono contenute negli artt. da 45 a 129.

In particolare, tali disposizioni riproducono prevalentemente quelle del D. Lvo n. 1992 n. 546 (e successive modificazioni) ma non mancano norme di coordinamento anche con talune previsioni del d.p.r. 1973 n. 600.

Ad esempio l'art. 57 in materia di assistenza tecnica richiama la previsione dell'art. 63 d.p.r. 1973 n. 600.

Analogamente l'art. 65 T.U. al fine dell'individuazione degli "atti impugnabili oggetto del ricorso" richiama anche gli artt. 61 d.p.r. 1973 n. 600 e 59 d.p.r. 1972 n. 633.

Soprattutto come vedremo l'art. 119 richiama del tutto opportunamente l'art. 21 bis D. Lvo n. 74 del 2000 e ciò al fine della "efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di cassazione" (problematica che - come vedremo infra sub 2.3. - è oggi messa impropriamente in discussione dalla Suprema Corte).

Parimenti, l'art. 124 di tale T.U. ribadisce, al fine della "applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali ed amministrative", il principio di "specialità" fra tali sanzioni, già previsto dall'ivi richiamato art. 21 ter D.Lvo 74 del 2000.

Semmai, sorprende la superficialità con la quale, nell'art. 46 di tale T.U. "*Poggetto della giurisdizione tributaria*", è individuato ancora con riferimento al "*contributo per il servizio sanitario nazionale*" ormai da tempo abrogato: (art. 12 c. 2 L. 2001 n. 448).

Tale "svista" non depone a favore della diligenza dei redattori di tale T.U. e contraddice gli sforzi di coordinamento pur presenti come detto in tale previsione normativa.

Siffatta "*sciatteria*" legislativa lascia molto perplessi anche perché questo non è il solo caso di approssimazione dei nostri "*tecnici legislativi*".

Ed infatti, al riguardo, ben più grave è lo scarso approfondimento manifestato (anche dalla recente riforma) quanto alla definizione di "*credito d'imposta inesistente e non spettante*" che, continua ad essere espressamente prevista non da una norma "sostanziale" - che cioè ne disciplini la utilizzazione - ma solo da norme che ne individuano esclusivamente i profili sanzionatori connessi a tale utilizzazione (e segnatamente art. 1 lett. g quater e g quinquies L. 2000 n. 74, ai fini delle sanzioni penali e art. 13 c. 4 bis D. Lvo n. 1997 n. 471, ai fini delle sanzioni amministrative).

Continua pertanto a permanere la totale mancanza di una disciplina che ai fini sostanziali espressamente consideri gli effetti della specifica utilizzazione di tali crediti inesistenti e non spettanti.

Al riguardo, è evidente che tale utilizzazione/compensazione potrà legittimamente perfezionarsi solo ove il credito utilizzato a tal fine, per propria "natura sostanziale" sia "*genuino*" e "*spendibile*" cioè "*esistente e spettante*".

Tuttavia, tale conclusione è frutto della applicazione dei **principi** (general) del "*neminem ledere*" e che governano "*l'indebito*" ma non è sorretta espressamente da alcuna specifica previsione normativa, limitandosi quella esistente a prevedere la utilizzazione in compensazione di crediti solamente se "*risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche*, senza tuttavia richiedere espressamente la loro "*genuinità*" ed "*utilizzabilità*", previa individuazione delle relative caratteristiche, a tal fine rilevanti (cfr. art. 17 c. 1 D. Lvo n. 1997 n. 471).

A mio avviso, in proposito, anziché limitarsi a prevedere direttamente (e solamente) norme sanzionatorie, il Legislatore (come pur richiesto dalla Legge delega 111/2023) avrebbe dovuto prima di tutto procedere ad una definizione sostanziale di credito d'imposta, individuando le ipotesi di sua non utilizzabilità ontologicamente prodromiche rispetto alle sanzioni al riguardo previste.

2. Sullo scarso gradimento manifestato dalla giurisprudenza della Suprema Corte in relazione a taluni profili della riforma proposta.

Sotto un secondo (e diverso) profilo potrebbe apparire "*divertente*" (se non fosse in qualche modo "*preoccupante*") esaminare come la giurisprudenza, soprattutto della Suprema Corte, in più occasioni, abbia manifestato di "non apprezzare e non gradire" tali recenti riforme, certamente del tutto rilevanti e sotto certi profili "epocali".

Al riguardo, si vedano, taluni "arresti" che manifestano il "disagio" (specie) della Suprema Corte a recepire talune novità legislative.

2.1. Limitandomi ai profili salienti delle recenti riforme del processo, ricordo, ad esempio, che in relazione all'onere della prova (art. 7 c. 5 bis D. Lvo 1992, n. 546 introdotto a far data dal 16 settembre 2022, ora art. 52 c. 5 T.U. della Giustizia tributaria) - secondo il quale l'Amministrazione riveste nel giudizio tributario la qualità di attore sostanziale, essendo chiamata a "*provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato*" (così espressamente tale comma 5 bis) - si rinviene l'indirizzo espresso della Suprema Corte secondo il quale la sopravvenuta previsione del comma 5 bis cit. non comporterebbe un onere probatorio diverso o più gravoso per il fisco rispetto ai principi previgenti in

materia (Cass. ord. 2024 n. 534; ord. 2023 n. 34029; ord. 2022 n. 37985; ord. 2022 n. 31878).

Tale norma sarebbe cioè meramente riproduttiva in ambito tributario del canone generale di cui all'art. 2697 cod. civ.

A tal fine, secondo la Suprema Corte, troverebbero applicazione gli (oramai superati) principi di "*vicinanza della prova*" e della "*disponibilità dei mezzi di prova*".

Tale posizione evidentemente appare di retroguardia, contraria non solo alla ricordata previsione della lettera dell'art. 7 c. 5 bis cit. (art. 52 c. 5 t.u.) ma anche alla sua *ratio* in quanto se tale interpretazione fosse corretta, non si comprenderebbe perché nei giudizi di rimborso, tale comma 5 bis cit. espressamente preveda che, spetta al contribuente fornire le ragioni "*della richiesta di rimborso...*".

In tal modo, si è evidentemente inteso prevedere a carico del contribuente (ma limitatamente alle (sole) "*azioni di rimborso*") un generale onere della prova, alternativo a quello altrimenti previsto a carico dell'Amministrazione (che "*prova in giudizio*"...).

Diversamente non si spiegherebbe la ragione di tale puntualizzazione relativa alle sole "*azioni di rimborso*".

2.2. Parimenti, la scarsa "*duttilità*" con la quale la Suprema Corte ha recepito le recenti riforme del processo è evidente anche tenuto conto del mancato riconoscimento del principio "*tempus regit actum*", applicabile in relazione alla sopravvenuta regola processuale che ammette (nei limiti ivi indicati) la prova testimoniale (scritta) (art. 7 D. Lvo 1992 n. 546 ora art. 52 c. 3 T.U.).

Secondo la Suprema Corte, infatti, argomentando da una (supposta) natura sostanziale di tale previsione normativa (di rilievo eminentemente processuale), la prova testimoniale troverebbe applicazione solo per i processi instaurati in I° grado a far data dal 16 settembre 2022 (data di entrata in vigore delle novità recate dall'art. 7 cit.).

Battaglia di retroguardia, questa, che stenta ad affermarsi ma che comunque è destinata ad avere effetti limitati nel tempo, con buona pace di chi mostra avversione a tale epocale innovazione normativa.

2.3. Per non parlare poi della sentenza (invero caratterizzata da ampia e circostanziata motivazione) con la quale la Suprema Corte (Sez. 5, 14 febbraio 2025 n. 3800) attribuisce alla sentenza penale dibattimentale di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso, effetto di "*giudicato*" quanto ai medesimi fatti materiali (cui si riferisce e rilevanti anche ai fini tributari) limitandone la rilevanza ai fini delle sanzioni. Pertanto il giudice tributario per quanto attiene invece il tributo preteso, non sarebbe vincolato alle risultanze di tali fatti materiali, quali accertati nel giudizio penale dalla sentenza passata in giudicato. È evidente che, in tal modo, si riducono grandemente gli effetti di uno dei profili salienti della riforma intervenuta (art. 21 bis D. Lvo 2000 n. 74), diretta al (limitato) superamento del c.d. "*doppio binario*" fra processo penale e tributario.

Invero questo non è il luogo per affrontare l'ampia e motivato contenuto di tale sentenza né sotto il profilo della ivi configurata violazione di regole "*nazionali*" (fra le quali quella della evidenziata possibilità che la Agenzia non abbia partecipato al processo penale, dovendosi piuttosto considerare se essa avrebbe potuto parteciparvi) né sotto il profilo delle regole "*unionali*" (ed infatti, l'indirizzo della Corte di Giustizia richiamato è diretto a limitare gli effetti del giudicato "nazionale" rispetto alle invalicabili previsioni delle norme "comunitarie", problematica del tutto estranea al caso di specie).

2.3.1. Innanzitutto in questa sede, mi limito solo ad evidenziare un profilo di sostanziale illegittimità/incongruenza del "*punto di partenza*" da cui muove la ricordata sentenza della Suprema Corte assumendo a tal fine la circostanza che l'art. 21 bis L. 2000 n. 74, avrebbe un contenuto meramente sanzionatorio e non sostanziale (afferente cioè il tributo preteso), stante la sua originaria

inclusione nell'ambito di una previsione normativa (L. 2000 n. 74) destinata strutturalmente alla disciplina delle violazioni finanziarie.

Tale considerazione non tiene tuttavia conto che analogo sistema normativo abbiamo visto essere adottato quanto alla definizione di *“credito di imposta inesistente e non spettante”* (cfr. retro sub. 1) prevista espressamente solo ai fini dell'applicazione delle sanzioni anche penali.

Eppure nessuno dubita che – in forza dei principi generali che governano l'indebito – possano essere ritenuti legittimamente utilizzabili solo crediti di imposta *“genuini”*, anche in mancanza di una espressa previsione normativa (sostanziale) che ne preveda la autorizzazione.

Parallelamente, la Suprema Corte non tiene conto, che per quanto attiene gli effetti del giudicato penale nel processo tributario, esiste – alla stregua di *“principio generale”* – la previsione dell'art. 654 c.p.p. che così prevede: *“Nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa”*.

È evidente che anche ove l'art. 21 bis rivestisse solo l'indicato contenuto sanzionatorio, si *“riespanderebbe”* comunque l'applicazione dell'art. 654 c.p.p., con ricaduta sostanziale del giudicato tributario (almeno) per quanto riguarda il tributo, la cui debenza discende dai fatti accertati in sede penale, beninteso sempre nei limiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti,

2.3.2. In ogni caso il problema è destinato ancora una volta a *“risolversi da solo”*, visto che l'ormai approvato art. 119 del T.U. della giustizia tributaria, (seppur dal 1 gennaio 2026) riproduce il medesimo contenuto dell'art. 21 bis cit., con generale riferimento *“al fine della efficacia delle sentenze penali nel processo tributario”*, sottraendolo all'ambito del D.Lvo 2000 n. 74, (afferente le norme sanzionatorie) ed includendolo fra le norme processuali dirette (in generale) all'eliminazione del doppio binario fra giudicato penale e tributario con evidenti ricadute sia ai fini del tributo che delle sanzioni pretese.

2.3.3. Infine, sotto altro – e meno sostanziale – profilo, osservo che, a mio avviso, tale sentenza ha il risultato che potremmo definire, analogo a quello della *“montagna che partorisce un topolino”*, in quanto è assai difficile (seppur non impossibile) immaginare che un giudice tributario si senta vincolato, solo ai fini dell'applicazione delle sanzioni (e non anche ai fini della debenza del tributo), da un giudicato penale intervenuto su *“fatti”* anche fiscalmente rilevanti.

2.3.4. Infine, quanto alla ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 530 c. 2 c.p.p., in sede di processo penale si sia pervenuti ad una sentenza di assoluzione *“perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso”* (c.d. *“assoluzione con formula piena”*) anche nell'ipotesi in cui la prova sia *“mancante, insufficiente o contraddittoria”* (già c.d. *“insufficienza di prove”*), si osserva che il Giudice tributario è chiamato a procedere ad una specifica valutazione dei *“fatti”* emergenti dalla sentenza penale. A tal fine gli è consentito pervenire a conclusioni anche diverse (rispetto a quelle formulate in sede penale) ove si convinca della rilevanza (o irrilevanza), nel caso di specie, di elementi di fatto che, ai fini fiscali, ritiene dover essere oggetto di una diversa valutazione rispetto al contenuto della sentenza penale. Naturalmente in tal caso il giudice tributario deve adeguatamente motivare il proprio convincimento rispetto al contenuto della sentenza penale.

In definitiva con riferimento alla sentenza penale emessa ai sensi dell'art. 530 c. 2. c.p.p. a mio avviso, il Giudice tributario (al fine del *“proprio decidere”*) è comunque *“sovrano”* dell'apprezzamento/valutazione dei fatti emergenti dalla sentenza penale; nel senso che tale apprezzamento, pur non potendo consentire una diversa configurazione dei fatti storici, quali individuati dalla sentenza penale, autorizza comunque la possibilità di un loro diverso apprezzamento ai fini tributari.

Invero, in proposito, con riferimento alla previsione dell'art. 21 bis cit., la Suprema Corte ha espresso anche opinioni totalmente contrarie. Nella sentenza 1021/2021 si legge che tale previsione normativa: *“impone di riconoscere efficacia vincolante nel processo tributario al giudicato penale assolutorio formatosi a seguito di giudizio dibattimentale, purché tale giudicato abbia ad oggetto gli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario e purché la soluzione sia avvenuta in base ad una delle due formule sopra indicate; l'efficacia del giudicato attiene quindi agli “stessi fatti materiali”*”.

A tal fine chiaramente, la medesima sentenza così conclude: *“E quindi ciò che interessa non è il valore extra-penale del dispositivo della sentenza ma il valore extra-penale degli accertamenti di fatto”*. Pertanto, di fronte a tale contrasto giurisprudenziale in una materia così rilevante (*“doppio binario”*), è giustificata la (ben motivata) ordinanza di remissione alle Sezioni Unite concernente l'ambito applicativo dell'art. 21 bis cit. anche in correlazione alla previsione dell'art. 530 c. 2 c.p.p. (ord. 4 marzo 2025, n. 5714/2025).

2.3.5. Al riguardo, in attesa che si pronuncino le Sezioni Unite, ritengo comunque essere oramai acquisito il principio – che emerge anche dalla indicata ordinanza di rinvio (e segnatamente dal suo § 3.4. e 7.4.) – secondo il quale la intervenuta introduzione della prova testimoniale nel processo tributario (art. 7 c. 5 D.Lvo 1992 n. 546 ora art. 52 T.U. Giustizia Tributaria) ha *“sdoganato”* ai fini fiscali l'applicabilità dell'art. 654 c.p.p., anche se la sua *“astratta rilevanza potrebbe”* (rectius può) *“ravvisarsi soltanto in relazione alla affermazione (o negazione) di meri fatti materiali ossia a valutazioni di stretto merito non deducibili nel giudizio di legittimità”* (così la ordinanza di rinvio § 3.5.).

Affermazione quest'ultima – afferente il solo *“giudizio di legittimità”* – del tutto legittima in quanto all'art. 654 c.p.p., a differenza dell'art. 21 bis c. 2 D.Lvo 2000 n. 74, non prevede espressamente che la sentenza penale possa essere depositata direttamente anche nel solo giudizio di Cassazione.

2.4. Infine, in questo paragrafo, dedicato allo *“scarso gradimento”* manifestato dalla Suprema Corte per talune previsioni normative della recente riforma, non posso non rilevare come la Suprema Corte abbia invece (sent. 1274/2025) ritenuta pienamente legittima la previsione dell'art. 5 D. Lvo 87/2024 che esclude la retroattività delle sanzioni ivi introdotte anche se più favorevoli al contribuente (in deroga al principio del *“favor rei”*).

Secondo la Suprema Corte la necessità di tutelare la *“invarianza del gettito atteso e calcolato”* rappresenterebbe *“la ragion di Stato”* in forza della quale derogare al principio del *“favor rei”*. Il problema è comunque aperto posto che, invece altri *“arresti”* della Suprema Corte (34909/2024; 34591/2024; 2950/2025) hanno rimesso al Giudice di rinvio la valutazione di una eventuale remissione della questione (afferente motivi rimasti *“assorbiti”*) alla Corte Costituzionale.

3. Le irrisolte prospettive di origine comunitaria

Sotto un terzo e diverso profilo, vorrei formulare un breve riferimento ai *“venti impetuosi”* che soffiano (soprattutto a livello comunitario), in relazione a settori verso il quale il nostro Legislatore tributario (anche quello della legge delega in corso di attuazione) ha finora manifestato scarso interesse e considerazione.

Alludo particolarmente sia alla problematica del diritto del contribuente “*ad essere ascoltato*” (comunemente definito “*diritto al contraddittorio*”) in relazione alle azioni di accertamento che le Agenzie fiscali stanno per intraprendere sia a quella connessa, afferenti le “*preclusioni documentali*” e, più in generale, relativa al riconoscimento del diritto del contribuente di avvalersi della “*facoltà di non rispondere*”, (pacificamente consentita, da tempo, ai fini penali) totalmente disconosciuta ai fini tributari, in relazione ai quali l’esercizio di tale facoltà sarebbe invece foriero di gravose conseguenze, tenuto conto (almeno) delle “*preclusioni documentali*” che ne deriverebbero.

Tutti profili questi che anche la recente riforma tributaria ha solo in parte e limitatamente affrontato e comunque non ha certamente risolto, posto che la previsione dell’art. 6 bis dello Statuto dei Diritti (affidente l’obbligo per l’Amministrazione di comunicare lo “schema” d’atto”) non prevede alcuna partecipazione attiva del contribuente alla formazione dell’atto di imposizione, essendo previsto l’intervento del contribuente solo quando l’Amministrazione ha già formulato e maturato il proprio convincimento, anticipando con tale “schema” l’atto di imposizione.

Pertanto, la notificazione di tale “schema” appare diretta, piuttosto che ad adempiere all’obbligo di “previamente ascoltare il contribuente” (attivando un contraddittorio “effettivo” ed “informato”) a creare le condizioni per una definizione adesiva del contribuente in ottica deflattiva del contenzioso.

A tale problematica si aggiunge poi quella della necessaria riforma del settore delle “*indagini*”, “*ispezioni*” e “*verifiche*” espletate presso il contribuente (specie se persona fisica), la cui disciplina è sostanzialmente (ancora) quella di cento anni fa, quale prevista dalla L. 7 gennaio 1929 n. 4, con successivi innesti che risalgono comunque a più di cinquanta anni fa (d.p.r. 1972 n. 600 e 633).

Al riguardo una recente sentenza della Corte dei Diritti dell’Uomo (del 6 febbraio 2025 Italgomme Pneumatici S.r.l. ed altri contro Italia) evidenzia le aporie del nostro sistema legislativo e solleva profili di necessaria riforma dell’attuale disciplina, tanto più rilevanti in quanto incidenti (non solo sulle speciali regole settoriali), ma su profili di generale tutela dei diritti di libertà e difesa del contribuente, ribadendo la necessità di specifici interventi normativi afferenti le regole di accesso e di svolgimento delle verifiche, prevedendo le re-

lative garanzie procedurali e soprattutto prevedendo, un controllo giudiziario effettivo, espletabile sia all’inizio della verifica che nel corso del suo svolgimento che successivamente. In realtà il contribuente, di fronte alla Ragion di Stato rappresentata dalla imprescindibile necessità del pagamento dei tributi - non può essere sempre considerato suddito a “tutela limitata”.

Invero tale problematica non è nuova per il nostro Legislatore dopo l’approvazione (D. Lvo 2023, n. 219 art. 1) dell’art. 10 ter dello Statuto dei diritti del contribuente che introduce il principio di proporzionalità fra le modalità di esercizio della “*azione amministrativa di accertamento*” e “*l’attuazione del prelievo*”.

In forza di tale principio i diritti del contribuente non devono subire “limitazioni”, non strettamente necessarie al raggiungimento di tale obiettivo.

È evidente che la attuazione di tale principio richiede una previa valutazione della specifica “*pericolosità fiscale*” del singolo contribuente (non essendo sufficiente la sua inclusione in una “categoria a rischio”) dovendo a tale “pericolosità”, essere graduata una azione amministrativa “*proporzionale*” e non essendo legittimo il c.d. “*fishing expedition*”, cioè una indagine non sorretta da precedenti significativi elementi indiziari.

4. Banca dati della giurisprudenza tributaria

In questa prospettiva, anche allo scopo di attribuire maggior “trasparenza” all’egregio lavoro delle Corti di giustizia tributaria, appare particolarmente apprezzabile la recente (giugno 2024) attivazione della “*banca dati della giurisprudenza tributaria*” che (finalmente!) consente a tutti gli operatori di diritto di effettuare ricerche su indirizzi ora (anche) delle Corti di merito, al fine di meglio espletare la propria attività nell’interesse generale.

Una visitazione del contenuto di tale Banca dati è certamente interessante anche perché consente di evidenziare taluni elementi statistici che possono suggerire profili di perplessità o di apprezzamento che ciascuno è libero di formulare.

Al riguardo vedasi i due prospetti allegati (il primo afferente una indagine comparativa svolta con riferimento a 11 Corti di Giustizia di II grado).

Il delegato dell’Ordine degli Avvocati di Genova
Prof. Avv. Antonio Lovisolo
Università degli Studi di Genova



L'AVVOCATO ROBERTO CASSINELLI ELETTO GIUDICE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

L’avvocato Roberto Nicola Cassinelli è stato eletto Giudice della Corte Costituzionale.

Nato a Genova nel gennaio del 1956, ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università Statale di Milano. Allievo del professore Franco Bonelli, esercita da oltre trent’anni la libera professione.

Per due mandati è stato Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Genova e Revisore dei Conti dal 2017 al febbraio 2025.

Cassinelli, 68 anni, ha avuto una lunga carriera politica iniziata nel Partito Liberale Italiano.

Ha rappresentato Forza Italia alla Camera nelle legislature XVI e XVIII e al Senato nella XVII. Prima dell’attività parlamentare, è stato consigliere comunale a Genova con il PLI.

Nel gennaio 2022, durante le prime due tornate dell’elezione del Presidente della Repubblica, il suo nome comparve tra i candidati votati, risultando il terzo più scelto dal Parlamento in seduta comune.

Nella storia della Consulta, altri giuristi hanno avuto legami con Genova, tra cui Vezio Crisafulli, Paolo Rossi e Fernanda Contrì.

Giuliano Vassalli e Giovanni Maria Flick, entrambi presidenti della Consulta, ebbero legami accademici con la Facoltà di Giurisprudenza genovese.

L'AVVOCATO STEFANO SAVI NUOVO PRESIDENTE DEL COA DI GENOVA

Il 5 febbraio 2025 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova ha eletto Presidente il Consigliere Avvocato Stefano Savi già Vicepresidente.

In apertura di riunione l'Avvocato Luigi Cocchi, dando seguito all'impegno a suo tempo assunto in occasione delle elezioni consiliari del 2023, ha rassegnato le dimissioni dalla carica.

Il Consiglio ha espresso i suoi sentiti ringraziamenti al Presidente uscente per l'impegno profuso durante il suo mandato.

L'avvocato Savi ha già ricoperto la carica di Presidente ed è stato membro del Consiglio Nazionale Forense in rappresentanza del Distretto della Liguria.



GIULIANO AMATO

OSPITE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Giuliano Amato più volte deputato e senatore, Presidente del Consiglio, Ministro, Giudice e Presidente della Corte Costituzionale è stato ospite dell'Ordine degli avvocati di Genova per presentare il suo ultimo libro. Donatella Stasio è co-autrice con Amato di "Storie di diritti e di democrazia. La Corte costituzionale nella società" edito da Feltrinelli. Amato ha specificato che questo libro è uno scudo e ha l'obiettivo di creare anti-



corpi» in un Paese «analfabeta che si vanta di avere la Costituzione più bella del mondo ma non ha una mentalità costituzionale». Il magistrato Marcello Basilio, consigliere del Csm, nell'introdurre Amato ha toccato la questione spinosa della separazione delle carriere di giudici e pubblici ministeri. Amato ha insistito sulla necessità di far uscire la Consulta, di farsi conoscere dalla società, perché «è un'invenzione formidabile», che «ha adottato decisioni che hanno cambiato la vita degli italiani molto più del Parlamento».

Presentata a Genova la nuova Previdenza Forense



Lo scorso 19 marzo, presso il Centro Cultura, Formazione e Attività Forensi dell'Ordine di Genova, è stato ufficialmente presentato il volume "La nuova Previdenza Forense", edito da CEDAM (gruppo Wolters Kluwer) e scritto a quattro mani da due autorevoli autori: Michele Proietti, già D.G. di Cassa Forense, e Marina Piovera, consulente finanziaria ed esperta di previdenza forense.

All'incontro, organizzato dal Centro Studi per la Legalità d'impresa, sono intervenuti il Presidente dell'Ordine di Genova, avv. Stefano Savi, il delegato della Cassa, avv. Federico Cinquegrana e l'avv. Guido Colella, che ha svolto anche la funzione di coordinatore.

Il Presidente Savi, nell'occasione, ha ricordato la figura del Prof. Avv. Guido Alpa, recentemente scomparso, che ha dato lustro all'Avvocatura Genovese, distinguendosi per garbo e competenza in tutta la sua vita professionale e, in particolare, alla guida del Consiglio Nazionale Forense. L'avv. Cinquegrana, dal canto suo, si è soffermato, soprattutto, sui motivi che hanno reso necessaria la riforma previdenziale e sui difficili rapporti con i Ministeri vigilanti che hanno, infine, imposto alcune modifiche rispetto al testo inizialmente proposto dalla Cassa.

L'avv. Colella ha sottolineato come si tratti della prima mo-

nografia che affronta a 360° il tema della previdenza forense dopo l'entrata in vigore della riforma (1/1/2025). L'attualità e la completezza della materia trattata dagli autori, con uno stile chiaro e scorrevole, ne fanno un'opera preziosa e unica nel panorama editoriale, a beneficio di tutti gli avvocati e dei loro consulenti.

Nel corso della presentazione gli autori hanno risposto a numerose domande sulle modifiche apportate dalla recente riforma pensionistica sia dal lato delle prestazioni, sia dal lato dei contributi, sottolineando come i temi più rilevanti siano accompagnati, nel libro, da riquadri esplicativi e tabelle di confronto, con focus su aspetti cruciali, consigli pratici ed errori da evitare. Particolarmente apprezzato dalla nutrita platea, è stato il taglio pratico e divulgativo che gli autori hanno voluto imprimere al libro, che è anche completato da dettagliate note, ricche di riferimenti a dottrina e giurisprudenza, da una ampia bibliografia e, in appendice, dal testo integrale del nuovo regolamento unico della previdenza forense, in vigore dal 1° gennaio 2025.

La giornata si è conclusa con l'auspicio, da parte del Presidente Savi, che la materia previdenziale venga maggiormente seguita dai giovani avvocati, per meglio comprendere le dinamiche del nuovo sistema previdenziale, caratterizzato dal passaggio al sistema di calcolo contributivo delle pensioni.

Alessandro Barca

Cerimonia per i sessanta e cinquant'anni di professione e consegna dei tesserini ai neoiscritti

Questa è la nostra inaugurazione dell'anno giudiziario, festeggiamo insieme con orgoglio la toga al servizio della giustizia, di quei cittadini in nome dei quali la giustizia viene amministrata. È una festa celebrata per rendere omaggio all'avvocatura, a chi l'onora da lunghissimo tempo e a chi l'onorerà domani, chi oggi entra a farne parte rinnova l'entusiasmo e la fierezza di rivestire il ruolo di difensore dei diritti nel nostro sistema sociale, di essere garanzia che tutti abbiano un giusto processo, che non sia calpestata la dignità di nessuno traendo esempio dai nostri senatori non pensate di aver iniziato un nuovo comune lavoro, comunque sempre dignitoso e rispettabile, oggi iniziate ad esercitare una funzione fondamentale per la nostra società, di grandissimo impegno e responsabilità.

Non farete gli avvocati dovreste essere avvocati rappresentando ed onorando in ogni momento la vostra toga conformando ad essa la vostra vita. Compito mai facile, oggi particolarmente difficile. Serve consapevolezza della funzione orgoglio e dedizione. Nella bagarre in cui viene trascinato troppo spesso il dibattito, lontano da metodi civili e dal rispetto dei canoni tecnici, l'avvocatura deve essere portatrice di considerazione per le idee di tutti e di rispetto per i cittadini, fornendo un suo contributo scientifico forte della tradizione di quotidiana esperienza che spesso manca nei soloni che pontificano disinvoltamente.

Ma quest'anno è opportuna una riflessione spinta da una viva preoccupazione sul tema della colleganza. guardo in nostri senatori e mi rivolgo a tutti ed in particolare ai giovani. Colleganza non è spirito di casta, riserva di privilegio e connivenza men che meno vuota e polverosa retorica. Non è solo un mezzo per non dimenticare mai la nostra umanità che nel primato assoluto della legge e del vincolo del mandato deve connotare la nostra professione come per altro l'intera amministrazione della giustizia sappiamo come la conoscenza personale e professionale semplifica i rapporti nella gestione dei mandati rapporti che devono fondarsi su lealtà e rispetto la nostra coesione ci permette di essere un interlocutore più credibile e forte.

Il tessuto connettivo che ha da sempre caratterizzato i nostri rapporti si consolidava mentre in tribunale attendevamo alle nostre occupazioni rappresentando prezioso elemento di circolazione di idee, informazioni e aggiornamenti sul campo che costituiscono concreta integrazione della nostra professionalità. Oggi tutto questo rischia di smaterializzarsi. L'innovazione tecnologica, verso la quale una resistenza di principio è cosa assolutamente sbagliata e soprattutto la riforma dei riti che tendono a rendere la nostra presenza alle udienze e in tribunale sempre più rarefatta assottigliano progressivamente ma inarrestabilmente la nostra presenza fisica a palazzo di giustizia in prospettiva saranno ricordi i corridoi affollati del civile, la balaustra ove stazionavano numerosi i colleghi per scambiare informazioni e opinioni e sono un ricordo i corridoi della procura un tempo formicolanti ed oggi deserti. Le aule dell'appello penale sono ora frequentate a "richiesta". Il tribunale penale però deve rimanere popolato salvo snaturare il processo stesso.

Su questo mai un passo indietro. E allora il Consiglio dell'Ordine insieme alle associazioni professionali deve rafforzare oggi il suo impegno, da condividere con tutti i colleghi, per impedire che si diventi un popolo di monadi isolate nei propri

studi, che l'avvocatura si indebolisca così nella sua funzione di tutela della legittimità e della difesa, sarebbe di fatto una lesione dei principi costituzionali.

Facciano tesoro i giovani dell'esempio dei nostri senatori, si coinvolgano in quelle attività che tengono viva la colleganza. La partecipazione alla vita dell'Ordine e alla vita associativa devono mantenere vivo questo Centro di Formazione e Cultura. Tutti i Colleghi devono vivere la matura consapevolezza di essere parte di un corpus del massimo rilievo costituzionale, con la responsabilità che tutto ciò comporta per tutti noi. Questo è un dovere verso il nostro Paese, verso l'Europa e verso il mondo per ciò che l'avvocatura ha sempre rappresentato per i destini individuali e collettivi. Partecipazione vuole anche dire essere stimolo; la critica costruttiva è il sale di ogni istituzione o associazione che bene funzionino.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova moltiplicherà i suoi sforzi aggregativi con iniziative a livelli diversi ma questo deve essere un impegno dell'avvocatura tutta che nella sua storia ha sempre dimostrato, a fronte di ogni avversa temperie, di essere collettivamente e individualmente all'altezza di garantire il diritto inviolabile che la costituzione le affida, spesso conducendo nell'interesse di tutti battaglie solitarie.

Continuiamo ad essere fieri.

Avvocato Stefano Savi

È stata consegnata la Medaglia ricordo agli Avvocati che hanno raggiunto un cinquantennio di professione, ai Colleghi:

Avv. Marcello Borghetto, Avv. Claudio Cangelosi, Avv. Luigi Cocchi, Avv. Vittorina Maura Comitini, Avv. Maurizio Dardani, Avv. Giuseppe Michele Giacomini, Avv. Cristoforo Kielland, Avv. Amina Longobardi, Avv. Cesare Manzitti, Avv. Roberto Papagalli, Avv. Camillo Paoletti, Avv. Mario Quaglia, Avv. Eugenio Ronco Municchi, Avv. Vincenzo Roppo (2024), Avv. Gian Maria Volpe.

È stata consegnata una targa di riconoscimento agli Avvocati con sessanta anni d'iscrizione dal Registro dei Praticanti ai Colleghi:


Avv. Michele Ciuffreda, Avv. Roberto Frank, Avv. Enrichetta Gennaro, Avv. Romano Raimondo, Avv. Gianfranco Viale.

È stata consegnata una medaglia di bronzo ai Commissari dell'Esame da Avvocato nella sessione 2023/2024 ai Colleghi:

Avv. Carassale Ugo, Avv. Patrone Vittorio, Avv. Flick Maria Carola, Avv. Arzeni Ardo.

È stata inoltre consegnata una pergamena di appartenenza, per aver superato l'esame di abilitazione a Genova nell'ultima sessione ed essersi iscritti al nostro Ordine, agli Avvocati:

Avv. Airoidi Filippo, Avv. Annitto Carola, Avv. Azzarini Luca, Avv. Balleari Sebastiano, Avv. Benzoni Matteo, Avv. Bertagnon Susanna Maria, Avv. Bizzarri Eugenia, Avv. Castello Christian, Avv. Cordone Giovanni, Avv. Defranchi Martina, Avv. Del Re Camilla, Avv. Gentile Cecilia, Avv. Grancelli Micaela, Avv. Marraffa Desirè, Avv. Nicatore Francesco, Avv. Oneto Alessandro, Avv. Parrella Fabio, Avv. Pisano Gianluca, Avv. Rezzano Martina, Avv. Ritacco Simone, Avv. Rosasco Filippo, Avv. Scarpini Giada, Avv. Selmi Francesco, Avv. Sgotti Agnese, Avv. Traverso Federico, Avv. Trebiani Stefania, Avv. Zannoni Matteo.



DE FERRARI EDITORE

nelle librerie e nei siti e-commerce

